

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

SETTORE I

SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N. 32 del 08/04/2014

Raccolta Ufficiale

N. 304

Del 24/04/2014

OGGETTO: Comune di Castellana Grotte c/ Regione Puglia innanzi al Tar Puglia – Bari. Saldo competenze professionali Avv. Natalia Pinto, difensore dell'Ente.

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 150 del 3.7.2009, esecutiva ai sensi di legge, e successiva determinazione del I Servizio n. 108 del 3.7.2009, con la quale l'Amministrazione proponeva ricorso innanzi al Tar-Puglia – Sede di Bari, conferendo incarico legale all'Avv. Natalia Pinto, per ottenere "l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, nei limiti dell'interesse del ricorrente, della determinazione del dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione (Assessorato alla Solidarietà) della Regione Puglia n. 50 del 27.4.2009, dell'elenco dei progetti "non ammissibili" approvato con la predetta determinazione dirigenziale, della graduatoria dei progetti ammissibili per le "linee A e B – Soggetti pubblici" e di tutti gli atti comunque connessi, al fine di ottenere un beneficio patrimoniale consistente nel conseguimento di un finanziamento";

Dato atto che nella medesima deliberazione di G.C. e successiva determinazione del I Servizio n. 108 del 3.7.2009 si stabiliva di impegnare e corrispondere all'Avv. N. Pinto, a titolo di acconto per spese e competenze legali, la somma di € 1.032,90, comprensiva di IVA e CAP e al lordo della ritenuta d'acconto:

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 21.9.2009, esecutiva ai sensi di legge e la determinazione del I Servizio n. 168 del 22.9.2009, con le quali l'Amministrazione, prendeva atto della nota del 18/09/2009 a firma dell' Avv. Natalia Pinto, in qualità di difensore dell'Ente, estendeva il mandato al predetto avvocato per la difesa del Comune, al fine d'impugnare, con la proposizione di motivi aggiunti, la graduatoria approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione n. 84 del 27.7.2009 e si impegnava in favore dell'Avv. Natalia Pinto la somma di € 1.032,90 comprensiva di IVA e CAP e al lordo della ritenuta d'acconto, a titolo di acconto sulle ulteriori competenze professionali;

Vista anche la deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 7.10.2009, esecutiva ai sensi di legge e successiva determinazione n. 182 del 7.10.2009, con la quale l'Amministrazione a seguito della nota dell'Avv. Natalia Pinto del 5.10.2009, acquisita al protocollo generale dell'ente il 6.10.2009 al n. 17329, riteneva opportuno impugnare con ulteriori motivi aggiunti "la determinazione dirigenziale n. 84 del 27.7.2009 con cui la Regione Puglia aveva approvato l'elenco I tranche dei progetti finanziati e dei relativi importi provvisori concessi, poiché lesiva per l'Ente" estendeva nuovamente in favore dell'avv. Natalia Pinto l'incarico per la difesa degli

interessi dell'Ente.

Considerato che l'Avv. Pinto con nota datata 25.11.2009, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 3.12.2009 al n. 21646, comunicava a questo Ente l'esito non favorevole dei ricorsi, in quanto la III Sez. del T.A.R. Puglia – Sede di Bari, con ordinanza n. 1699/2009 non aveva accolto la suindicata domanda incidentale di sospensione;

Dato atto:

che con nota datata 16.2.2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 12.3.2010 al n. 4712 lo stesso difensore trasmetteva la nota specifica relativa alle sue competenze professionali pari ad € **31.007,25** (somma già decurtata degli acconti, di cui due già liquidati come da fatture n. 21 del 15.7.2009 e n. 31 del 5.10.2009 ed un' acconto impegnato ma non liquidato) comprensiva di CAP e IVA e al lordo della ritenuta d'acconto, chiedendone il relativo pagamento;

che con altra nota del 30.6.2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente il giorno 1.7.2010 al n. 12420 l'Avv. Natalia Pinto comunicava all'Ente di aver riconsiderato l'entità delle sue competenze al fine di mantenere rapporti di cordialità con questo Ente riducendole, così, ad € 22.104,32, al netto degli acconti fatturati con la condizione che il relativo pagamento avvenga entro e non oltre il 5 agosto 2010, termine prorogato dallo stesso professionista al 30 settembre 2010 e precisando che il predetto importo non includeva quello di cui alla fattura n. 34 del 9.10.2009 pari ad € 1.032,90 (iva e cap compresi) a tutt'oggi non ancora liquidatale e, ribadendo, ancora una volta, all'Ente, che: "la notula è stata redatta ai minimi tariffari, deontologicamente inderogabili e ciò nonostante l'impegno profuso per la redazione del ricorso avendo l'Amministrazione conferito il mandato e trasmesso il relativo incartamento soltanto il giorno prima della scadenza del termine per provvedere alla relativa notificazione";

Visto il parere di congruità emesso dall' Ordine degli Avvocati di Bari e trasmesso dall'Avv. Pinto all'Ente, con nota del 6.12.2010, acquisita il 7.12.2010 al n. 23077 riguardante la parcella attinente la fase cautelare;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.4.2011;

Preso atto che con Determinazione del I Servizio n. 59 del 23/05/2011 si è provveduto a liquidare all'Avv. Natalia Pinto la somma di € 23.137,22 (comprensiva di CAP ed IVA ed al lordo della ritenuta d'acconto) per le sue competenze professionali nella fase cautelare del procedimento c/ la Regione Puglia;

Dato atto che il T.A.R. Puglia con Sentenza n. 240/2011 ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Castellana Grotte dichiarandolo inammissibile;

Dato atto altresì, che al momento dell'affidamento dell'incarico all'Avv. Natalia Pinto, il competente ufficio non definiva un preventivo di spesa, anche perché tale adempimento non era all'epoca previsto, non essendo, tra l'altro, tale adempimento, un obbligo di legge così come disciplinato dall' articolo 9 della Legge n.27/2012;

Ciò premesso e viste:

- la nota a firma dell'Avv. Natalia Pinto acclarata al prot. di questo Ente in data 20/09/2011 al n. 16660 con la quale richiede il pagamento delle competenze professionali relative alla fase di merito per un importo complessivo di € 20.672,50 (comprensive di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto):
- la nota del 28/11/2011 n. 21675 a firma del Responsabile del I Servizio e dell'Assessore al Contenzioso p.t. con la quale si richiede al legale di annullare, o limitare alle spese vive e documentate, la nota spese presentata in data 20/09/2011;
- la nota del 09/12/2011 n. prot. 22338 a firma dell'Avv. Natalia Pinto con la quale la stessa, ribadendo che la nota spesa "è stata redatta ai minimi tariffari, deontologicamente inderogabili", richiede nuovamente il pagamento delle spese e competenze relative alla fase di merito per un importo complessivo di € 20.876,82 (comprensivo di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto) nonché il saldo relativo alla fase cautelare per un importo complessivo di € 8.977,12 (comprensivo di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto);
- la nota del 18/10/2012 prot.n. 18487 con la quale l'Avv. Natalia Pinto: " con la volontà di mantenere i rapporti di cordialità con l'Ente, accetta di applicare la consistente riduzione del 25% alla inderogabile condizione che il pagamento avvenga entro e non oltre il 15 dicembre 2012", dichiarandosi inoltre disposta a rinunciare, sempre in caso di pagamento entro e non oltre il 15 dicembre 2012, al saldo dovutogli dall'Ente per le competenze relative alla fase cautelare;

Rilevata la mancata liquidazione delle competenze così come richieste, all'Avv. Natalia Pinto, e che la stessa di recente ha contattato telefonicamente l'Ufficio Contenzioso di questo Ente preannunciando una apposita azione giudiziaria nei confronti dell'Ente per il recupero integrale delle Sue competenze professionali così come richieste nella nota nel 09/12/2011 n. prot. 22338;

Dato atto che l'Ufficio Contenzioso, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione

amministrativa, al fine di evitare l'instaurazione di un procedimento giudiziario monitorio, dall'esito non favorevole a questo Ente, per riconoscere un compenso professionale dovuto, (visto il regolare incarico affidato) e congruo, (alla luce della verifica tecnica effettuata dall'ufficio relativa al rispetto delle vecchie tariffe professionali vigenti all'epoca) in base al valore della causa, e sicuramente di importo certo, liquido ed esigibile, ha proposto all' Avv. Natalia Pinto di ridefinire il saldo dovuto con la somma complessiva di € 10.000,00 (comprensiva di CAP ed IVA al 22% ed al lordo della ritenuta d'acconto), somma derivante dall'analisi della nota spese presentata dal legale dell'Ente e rimodulata in base alle tariffe previste per le cause di valore indeterminato (e non per il valore di un milione di euro);

Preso atto che l'Avv. Natalia Pinto, con nota e.mail del 03.4.2014 acquisita al prot. di questo Ente in data 08.04.2014 al n. di prot. 6343 riscontrava la suddetta nota, eccependo che aveva a suo tempo trasmesso un documento di dichiarazione sul valore della controversia ammontante ad euro 1.000.000,00 depositato presso il T.A.R. Puglia in data 22.04.2010; in virtù di tale dichiarazione la richiesta formulata era congrua; ciononostante ha dichiarato di essere disposta a rilasciare quietanza a saldo della prestazione resa con i seguenti importi rimodulati in virtù della dichiarazione del valore della causa:

- € 10.000,00 (comprensiva di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto) per la fase di merito da liquidarsi entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione;
- € 5.000,00 (comprensiva di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto) a saldo della fase cautelare da liquidarsi entro 30 giorni dalla presente comunicazione;

il tutto a fronte della richiesta iniziale di euro 30.000,00 circa;

Ritenuto, al fine di evitare una controversia monitoria con sicuro aumento di spese di questo Ente, di valutare positivamente la proposta di soluzione in via bonaria dell'importo a saldo per le prestazioni professionali rese dall'Avv. Natalia Pinto a seguito dell'incarico legale con estensione successiva a Lei affidati;

Dato atto che secondo consolidata giurisprudenza gli accordi tra le parti in via bonaria non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del TUEL – D.lgs. n. 267/2000 e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

Considerata la consolidata e condivisibile dottrina nella fattispecie in esame, che prevede la semplice integrazione dell'impegno di spesa, insufficiente, a suo tempo effettuato nei confronti dell'avv. Pinto, la tempistica ristretta e l'urgenza di procedere, per usufruire della prestazione professionale del legale individuato.

Rilevata la regolarità dell'incarico conferito, la non prevedibilità della spesa, e la necessità di integrare l'impegno di spesa in favore dell'avv. Pinto a suo tempo effettuato dal responsabile del settore I;

Ritenuto opportuno integrare l'impegno di spesa a suo tempo effettuato con la somma di euro 15.000,00 sulla base dell'accordo raggiunto con la professionista in data 08/04/2014, giusta sua nota di conferma scritta al riguardo, in modo tale da rideterminare il compenso a saldo pari alla somma di euro 15.000,00 tutto compreso per il giudizio innanzi al TAR Puglia – sede di Bari contro la Regione Puglia;

Ritenuto di dover imputare la somma complessiva di € 15.000,00 al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc..." del redigendo bilancio 2014 in favore dell'Avv. Natalia Pinto ad integrazione di quanto a suo tempo già impegnato negli atti di affidamento dell'incarico;

Rilevato che con D.M. del 13/2/2014 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21/02/2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato differito al 30/04/2014;

Visto il decreto sindacale prot. n. 2554 del 10/02/2014;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- **1. Di prendere atto** della Sentenza n. 240/2011 del T.A.R. Puglia che respinge il ricorso presentato dal Comune di Castellana Grotte, dichiarandolo inammissibile;
- 2. **Di prendere atto** della nota e.mail pervenuta dall'Avv. Natalia Pinto acclarata al prot. di questo Ente in data 08.04.2014 al n. 6343 con la quale la stessa ha trasmesso copia del documento di dichiarazione sul valore della controversia ammontante ad Euro 1.000.000,00 regolarmente depositata presso il T.A.R. Puglia in data 22.04.2010; nella stessa nota, la professionista si

dichiara disposta a risolvere in via bonaria l'insorgenda controversia con questo Ente con i seguenti importi rimodulati in virtù della dichiarazione del valore della causa:

- € 10.000,00 (comprensiva di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto) per la fase di merito da liquidarsi entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione;
- € 5.000,00 (comprensiva di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto) a saldo della fase cautelare da liquidarsi entro 30 giorni dalla presente comunicazione;
- 3. **Di integrare** con la somma di €15.000,00 l'impegno di spesa a suo tempo effettuato in favore dell'Avv. Natalia Pinto per l'incarico a suo tempo affidato, all'intervento 1.01.02.03 (cap. 124) CODICE SIOPE 1331 epigrafato: "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc..." del redigendo bilancio 2014;
- 4. **Di liquidare** e contestualmente pagare all'Avv. Natalia Pinto con studio in Putignano alla via V. Petruzzi n. 16 la somma di € 10.000,00, (comprensiva di IVA e CAP ed al lordo della ritenuta d'acconto) previa presentazione di apposita documentazione contabile ed a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato all'Avv. Natalia Pinto n. 100000001727 presso il Banco di Napoli s.p.a. filiale di Bari alla via Amendola n. 186, IBAN: IT66C0101004049100000001727;
- 5. **Di dare atto** che la somma complessiva di € 5.000,00 riferita al saldo del compenso per l'attività svolta nella fase cautelare del procedimento c/ la Regione Puglia, definita con Ordinanza del TAR Puglia n. 1699/2009 sarà liquidata entro 30 giorni dalla registrazione del presente atto in ragioneria, previa presentazione di idonea documentazione contabile giustificativa, da parte dell'Avv. Natalia Pinto e senza ulteriori formalità;
- 6. **Di stabilire** che alla liquidazione della predetta somma si procederà: nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche:
- 7. **Di dare atto** che per il presente incarico non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio;
- 8. **Di stabilire** che alla presente determinazione venga dato adempimento come indicato nel vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Settore Ufficio Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web *www.comune.castellanagrotte.ba.it/*.

Eseguita revisione finale

Il Redattore u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore (Segretario Generale) f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in data 09/04/2014 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMP. 304/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.810

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

II Responsabile della Pubblicazione f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 24 aprile 2014

JSO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO AMANDATO AMA